



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Regolamento urbanistico

NORME

APPENDICE 3

PRESCRIZIONI E VINCOLI AMBIENTALI ALLE TRASFORMAZIONI

Testo unificato con le modificazioni
derivanti dalle determinazioni assunte in merito
alle osservazioni presentate

Il Sindaco

Carlo Nannetti

Il Responsabile del
Servizio Urbanistica

Arch. Marina Gargiulo

Maggio 2008

INDICE

Articolo 1	Disposizioni applicative	1
Articolo 2	Disposizioni specifiche per i piani attuativi	1
Articolo 3	Inquinamento atmosferico	2
Articolo 4	Inquinamento acustico	3
Articolo 5	Approvvigionamento e risparmio idrico	3
Articolo 6	Collettamento reflui e depurazione	5
Articolo 7	Siti da bonificare	5
Articolo 8	Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili	6
Articolo 9	Inquinamento elettromagnetico e impianti per il trasporto dell'energia	7
Articolo 10	Raccolta dei rifiuti	7
Articolo 11	Sistema produttivo	8

Articolo 1 *Disposizioni applicative*

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente appendice definiscono le condizioni per le trasformazioni del territorio comunale, derivanti dalla valutazione degli effetti ambientali del Regolamento urbanistico, da rispettare nella redazione dei piani attuativi e degli altri atti comunali di governo del territorio, nonché nella disciplina delle trasformazioni del territorio in diretta attuazione del regolamento urbanistico.

Articolo 2 *Disposizioni specifiche per i piani attuativi*

1. Gli interventi di trasformazione soggetti a piano urbanistico attuativo sono subordinati alla valutazione integrata degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 01/2005 e s. m. e i.

2. A tal fine, i piani attuativi devono essere corredati da uno specifico elaborato di “valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni”, contenente:

- a) l'individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate (l'aria, l'acqua, il suolo, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici);
- b) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;
- c) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera a) tengono conto delle informazioni contenute nel rapporto sullo stato dell'ambiente e nel quadro conoscitivo del presente Regolamento urbanistico e del Piano strutturale, nonché, per specifiche risorse e per le diverse suddivisioni del territorio, delle fragilità definite, nella tabella successiva:

<i>UTOE</i>	<i>Aria - qualità dell'aria</i>	<i>Acqua - collettamento reflui e depurazione</i>	<i>Acqua – disponibilità idrica</i>
1	Alta	Bassa	Bassa
2	Alta	Bassa	Bassa
3	Bassa	Media	Bassa
4	Bassa	Media	Bassa
5	Media	Bassa	Bassa

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 lettera b) definiscono il livello di criticità dei prevedibili impatti sull'ambiente tenendo conto:

a) delle seguenti soglie di riferimento:

- interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di volumetria inferiore a 3.000 mc ovvero esercizi di vicinato di cui al Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto lieve;
- interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di volumetria compresa tra 3.000 mc e 10.000 mc ovvero strutture di media distribuzione di cui al Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto medio;
- interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di volumetria superiore a 10.000 mc ovvero strutture di grande distribuzione di cui al Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto rilevante;

b) della seguente scala ordinale combinata risorse/impatti, da applicare ad ogni risorsa interessata dai prevedibili impatti indicata nella successiva tabella:

Fragilità risorsa	Rilevanza impatti		
	Lieve	Medio	Rilevante
Bassa	trascurabile	basso	medio
Media	basso	medio	alto
Alta	medio	alto	critico

5. Ai fini dell'applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti di cui al precedente comma 4, per le trasformazioni relative a insediamenti industriali e artigianali gli impatti devono sempre essere classificati come "rilevanti", a meno che il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni non dimostri che i fattori di impatto, espressi in termini di fabbisogni di risorse (acqua, suolo e energia), necessità di smaltimento (acque reflue e rifiuti) ed emissioni in atmosfera, risultano inferiori o uguali, per qualità e quantità, a quelli derivanti dalle tipologie di trasformazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4, mediante una relazione con asseverazione.

6. Le misure di cui al comma 2, lettera c) sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti negativi, così come determinati ai sensi del precedente comma 4, e tengono conto delle disposizioni definite nei successivi articoli della presente appendice.

Articolo 3 *Inquinamento atmosferico*

1. Al fine di garantire la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria e di promuovere la riduzione del traffico veicolare trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate dagli specifici piani di settore di competenza comunale (Piano urbano del traffico, Piano urbano dei parcheggi, Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, Piano d'azione per la qualità dell'aria, Piano energetico comunale).

2. Sono subordinate alla verifica degli effetti che possono comportare sul sistema aria e all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, sia da traffico veicolare sia da processi di combustione le seguenti tipologie di trasformazioni:

- a) nelle UTOE 1 e 2, attivazione di utilizzazioni nonché nuova edificazione di manufatti destinati ad attività che comportino un elevato numero di fruitori, quali strutture di media e grande distribuzione, aree fieristiche, impianti sportivi e altri spazi, pubblici o privati, di forte richiamo della popolazione;
- b) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati ad attività che comportino impatti ambientali critici e alti sulla risorsa aria con riferimento alla classificazione derivante dall'applicazione della tabella di cui articolo 2 comma 4.

3. Ai fini di cui al comma 2, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni valuta:

- a) i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalla trasformazione e la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistenti;
 - la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte;
 - alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
 - all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
- b) all'incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell'area oggetto della trasformazione;
- c) al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di "valutazione integrata degli effetti delle trasformazioni" di cui all'articolo 2, ovvero mediante la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l'intervento non risultasse soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato illustra il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostra l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui al precedente comma 3. Nella scelta delle soluzioni relative all'area oggetto della trasformazione viene considerato e prioritariamente attuato quanto previsto dagli specifici piani di settore di competenza comunale, di cui al precedente comma 1.

5. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

6. La nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.

Articolo 4 *Inquinamento acustico*

1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale di cui al Piano di classificazione acustica approvato con deliberazione CC n.75 del 20/12/2004, le trasformazioni, fisiche e/o funzionali e la nuova edificazione sono tenute a conformarsi, nell'utilizzazione, alla classe acustica della zona in cui ricadono, e comunque a garantire il rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al Dpcm 14 novembre 1997.

2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II nel Piano di classificazione acustica del territorio comunale di cui al comma 1 non sono ammesse trasformazioni dell'uso, nonché di nuova edificazione, di manufatti destinati ad attività artigianali e industriali.

3. Nelle aree attribuite alla classe acustica V nel Piano di classificazione acustica del territorio comunale di cui al comma 1 non sono ammesse trasformazioni dell'uso, nonché di nuova edificazione, di manufatti destinati alla residenza, ad esclusione delle residenze del personale di custodia.

4. Nei casi di trasformazione di manufatti esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe acustica, o che comunque non garantiscono il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, è richiesta l'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

Articolo 5 *Approvvigionamento e risparmio idrico*

1. Al fine di garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica e l'equilibrio del bilancio idrico si applicano le disposizioni del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno, Autorità di bacino dell'Arno) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela della qualità delle acque, Piani di ambito ex legge 36/1994, Piano di bacino – Stralci "Qualità delle acque" e "Equilibrio risorse idriche" ex Dgr 886/2002, Piano di azione ambientale).

2. Sono subordinate all'approfondimento dell'analisi degli effetti che possono comportare sul sistema acqua e all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a garantire un adeguato approvvigionamento, nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi, le seguenti tipologie di trasformazione:

- a) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati ad attività che diano luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 10.000 mc/anno;
- b) attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati ad attività che comportino impatti ambientali critici e alti sul sistema acqua con riferimento alla classificazione derivante dall'applicazione della tabella di all'articolo 2 comma 4.

3. Ai fini di cui al comma 2, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni:

- a) valuta il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione e il suo impatto sul bilancio idrico complessivo del comune;
- b) verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici e alla eliminazione degli sprechi quali:
 - la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
 - la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
 - il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
 - l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
 - l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
- c) da atto, previa certificazione della competente Autorità di ambito, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale fabbisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche e opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di "valutazione integrata degli effetti delle trasformazioni" di cui all'articolo 2, ovvero mediante la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l'intervento non risultasse soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato illustra il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostra l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui al precedente comma 3. Nella scelta delle soluzioni relative all'area oggetto della trasformazione viene considerato e prioritariamente attuato quanto previsto dagli specifici piani di settore di competenza comunale, di cui al precedente comma 1.

5. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

6. Per tutte le attivazioni di utilizzazioni, nonché per la nuova edificazione il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è in ogni caso tenuto a:

- a) prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- b) effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
- c) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a

tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto e comunque qualsiasi altro dispositivo all'uopo progettato);

- d) dichiarare, ove necessario; di attivare opere di derivazione idrica e/o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

Articolo 6 *Collettamento reflui e depurazione*

1. Al fine di concorrere alla protezione, al miglioramento e al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno, Autorità di bacino dell'Arno) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela della qualità delle acque, Piani di ambito ex legge 36/1994, Piano di bacino – Stralci “Qualità delle acque” e “Equilibrio risorse idriche” ex Dgr 886/2002, Piano di azione ambientale).

2. Per tutte le attivazioni di utilizzazioni, nonché per la nuova edificazione, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione:

- a) valuta il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e il suo impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- b) da atto, previa certificazione della competente Autorità di ambito, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvede alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, prioritariamente tramite la messa in opera di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche oppure, specificatamente per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, tramite il ricorso a sistemi di fitodepurazione.

3. La valutazione di cui al comma 2 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di “Valutazione integrata degli effetti delle trasformazioni” di cui all'articolo 2, ovvero mediante la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l'intervento non risultasse soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte per adempiere alle disposizioni di cui al precedente comma 2. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tenere conto e dare prioritaria attuazione a quanto previsto dagli specifici piani di settore di cui al precedente comma 1.

4. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

Articolo 7 *Siti da bonificare*

1. Nelle aree ricadenti fra i siti da bonificare così come indicati e definiti nel “Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati ” non sono ammesse trasformazioni fisiche e funzionali fino al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza da parte della Provincia di Firenze e in conformità a quanto in esso previsto ad eccezione degli interventi necessari alla realizzazione del progetto di bonifica e/o di ripristino.

Articolo 8 *Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili*

1. Al fine di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il corretto impiego dell'energia nella sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate dal piano energetico comunale eventualmente predisposto.

2. Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione soddisfa il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, e di prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia nelle seguenti, nelle seguenti tipologie di trasformazioni:

- a) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione la cui superficie di pavimento supera i 1.000 mq;
- b) ristrutturazione edilizia e ampliamento quando una quota superiore al 25% delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata, interessante edifici di superficie di pavimento superiore a 1.000 mq o che a seguito di tale intervento raggiungano superficie di pavimento superiore a 1.000 mq;
- c) ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione, ristrutturazione edilizia o ampliamento di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.

3. Nella progettazione degli interventi di trasformazione di cui al comma 2, ferme e prevalenti restando tutte le altre disposizioni del regolamento urbanistico, al fine di un recupero di energia in forma attiva e passiva raggiungibile attraverso una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d'uso finale degli edifici, deve essere garantito:

- a) l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
- b) l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
- c) la schermatura opportuna (prodotta anche dai volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
- d) l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
- e) la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate e il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'albedo delle superfici di pavimentazione pubblica.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione valuta la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
- b) cogenerazione;
- c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici condomini), se disponibili;
- d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- e) "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading);
- f) pompe di calore;
- g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

5. La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di "Valutazione integrata degli effetti delle trasformazioni" di cui all'articolo 2, ovvero mediante la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l'intervento non risultasse soggetto a piano urbanistico

attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

Articolo 9 Inquinamento elettromagnetico e impianti per il trasporto dell'energia

1. Al fine di considerare adeguatamente il sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, nonché delle nuove linee autorizzate, non può essere definita ammissibile l'edificazione di manufatti adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti, nelle fasce di rispetto delle linee elettriche in cui l'induzione magnetica è superiore a 3 μ T.

2. In applicazione del principio di cautela, l'edificazione dei manufatti, e l'attivazione delle funzioni, di cui al precedente comma 1, in una ulteriore fascia in cui l'induzione magnetica è superiore a 0,4 μ T è dichiarata sconsigliabile.

3. In assenza di campagne di misura dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), il proponente la trasformazione che si intende localizzare in una fascia di metri 120 per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee aventi tensione nominale d'esercizio superiori a 150 KV ovvero in una fascia di metri 80 per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee aventi tensione nominale d'esercizio minore o uguale 150 KV, provvede alla misura delle fasce di cui ai commi 1 e 2 seguendo la metodologia indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, recante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

4. Ai fini di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici si applicano le disposizioni contenute nel piano per la telefonia mobile.

5. Il proponente trasformazioni che comportino l'installazione di impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e per le telecomunicazioni prevedono in uno specifico elaborato ovvero inseriscono nell'elaborato di "Valutazione integrata degli effetti delle trasformazioni" di cui all'articolo 2, qualora siano tenuti a redigerlo per altri scopi, misure atte a :

- a) a minimizzare l'impatto visivo;
- b) garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici, idrogeologici e di area protetta;
- c) garantire la tutela dall'inquinamento idrico, acustico, atmosferico ed elettromagnetico.

6. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

Articolo 10 Raccolta dei rifiuti

1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione dei rifiuti (Regione, Provincia, Comunità di Ambito Territoriale Ottimale,

Comune) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, Piano industriale per la gestione dei rifiuti).

2. Il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni è tenuto a prevedere siti da destinare alla realizzazione di *isole ecologiche*, intese come insiemi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, o comunque a garantire idonei spazi per l'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle seguenti tipologie di trasformazioni:

- a) sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo
- b) attivazione di utilizzazione, nonché nuova edificazione di manufatti destinati ad attività che comportano un elevato numero di fruitori, quali strutture di media e grande distribuzione, aree fieristiche, impianti sportivi e altri spazi, pubblici o privati, di forte richiamo della popolazione.

3. Nelle previsioni di cui al comma 2 si deve tenere conto delle indicazioni localizzative e dimensionali definite nei Piani di settore di cui al comma 1, nonché delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, tenendo comunque presente che la distanza massima tra *isola ecologica* e utenti non deve di norma superare il chilometro e che l'ubicazione ottimale di tali impianti è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione.

4. Per tutte le attivazioni di utilizzazioni, nonché per la nuova edificazione, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione:

- a) valuta la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate e il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente (domiciliare ovvero mediante campane e cassonetti);
- b) prevede nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.

5. La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di "Valutazione integrata degli effetti delle trasformazioni" di cui all'articolo 2, ovvero mediante la stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l'intervento non risultasse soggetto a piano urbanistico attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte per adempiere alle disposizioni di cui al comma 4. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tenere conto e dare prioritaria attuazione, nell'area della trasformazione, a quanto previsto dagli specifici piani di settore di cui al comma 1.

6. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

7. Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, è fatto obbligo di tenere conto delle necessità di ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

Articolo 11 *Sistema produttivo*

1. Nelle aree di trasformazione che prevedono l'insediamento di funzioni produttive non possono essere dichiarate ammissibili trasformazioni fisiche o funzionali che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante.